



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 18 marzo 2015

Circolare

N. 344/2015

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
= LORO SEDI =

- c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**
- **Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe**
- **Responsabile adempimenti amministrativi e fiscali**

Serv. Lav. Prot. n. 454 - LD/aa

Oggetto: Lavori usuranti: comunicazioni obbligatorie annuali. Scadenza: 31 marzo 2015.

Scade il **31 marzo 2015** il termine entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria (cfr. art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed art. 6 del Decreto Interministeriale 20 settembre 2011) delle attività usuranti, tra cui quelle relative al lavoro notturno a turni, svolte nel 2014.

AZIENDE INTERESSATE

Tutte le aziende che occupano dipendenti in attività che la legge riconosce come "usuranti" e per le quali è riconosciuto al lavoratore il diritto a chiedere un trattamento pensionistico anticipato.

LA COMUNICAZIONE ANNUALE

Per assolvere all'obbligo di comunicazione è necessario:

- accreditarsi al sistema (se non si è già provveduto alla registrazione, per accreditarsi al sistema bisognerà compilare il modulo on line e seguire le modalità indicate dal Ministero nell'apposita sezione del portale Cliclavoro, <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/>);
- una volta in possesso delle credenziali, accedere al sistema e compilare on line il modello "LAV_US" su Cliclavoro, <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/>, il portale pubblico per il lavoro.

IL MODELLO "LAV_US"

Per la compilazione del modello le aziende:

- dovranno selezionare la voce "Monitoraggio" dal menu a tendina Modelli, in alto a sinistra, e scegliere quello di interesse fra:
 - inizio lavoro a catena;
 - lavoro usurante D.M. 1999;
 - lavoro usurante notturno;
 - lavoro usurante a catena;
 - lavoro usurante autisti;
- avranno a disposizione l'archivio dei modelli già inviati.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 344/2015
Pagina 1 di 3

AIUTO ALLA COMPILAZIONE

La “Guida alla compilazione LAV_US di monitoraggio” e la “Guida alla compilazione LAV_US di inizio lavoro a catena” sono consultabili sul sito Cliclavoro, <https://www.co.lavoro.gov.it>, nell’area download.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre messo a disposizione nell’area Aziende: le risposte più frequenti - FAQ - alle domande riguardanti i lavori usuranti e la compilazione del modello.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Nel caso di:

- processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.);
- lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici);

l’omissione delle comunicazioni comporta (art. 5 comma 3 del Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67) l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

LA SCADENZA DEL 31 MARZO

Il termine del 31 marzo, entro cui effettuare la comunicazione annuale, è riferito in particolare agli adempimenti previsti per il “lavoro notturno usurante”.

Può, invece, essere effettuato anche oltre tale termine, senza incorrere in sanzione, l’invio “con periodicità almeno annuale” della comunicazione obbligatoria delle altre attività definite usuranti.

LAVORI NOTTURNI USURANTI

Il decreto legislativo considera (art. 1, comma 1, *lett. b*, del D.Lgs. n. 67/2011) oggetto della comunicazione obbligatoria:

“1. *lavoratori a turni* (la definizione di lavoratore a turni è mutuata dall’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 e pertanto si tratta di quei lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. Quest’ultimo è definito a sua volta dal D.Lgs. n. 66/2003 come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”) *che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a:*

a. 78 giorni i: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

b. 64 giorni i: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato dal 1° luglio 2009;

2. lavoratori, diversi da quelli di cui al numero 1, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.”. Secondo l’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in assenza di una disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno il lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno specificare (Ministero del Lavoro Nota prot. 9630 del 23 maggio 2012) al riguardo che:

- il lavoro notturno è a turni se il datore di lavoro ha occupato in via esclusiva il lavoratore notturno per l’intero anno.

In questi casi la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;

- lavoro notturno è quello svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno (con esclusione del lavoro svolto per periodi inferiori);

- qualora i datori di lavoro non siano in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno, per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro part-time verticale, devono comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolte dai lavoratori.

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE CON PERIODICITÀ ALMENO ANNUALE

I datori di lavoro devono effettuare la comunicazione del periodo, o dei periodi, nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti riconducibili alle seguenti tipologie:

- lavori particolarmente usuranti riguardanti (art. 2, D.M. 19 maggio 1999) i:
 - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
 - lavori in cassoni ad aria compressa;
 - lavori svolti dai palombari;
 - lavori ad alte temperature;
 - lavorazione del vetro cavo;
 - lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
 - lavori di asportazione dell'amianto;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 67/2011).

LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO TRENTA GIORNI DELL'INIZIO DELLA LAVORAZIONE DA PARTE DELLE AZIENDE CON PROCESSI PRODUTTIVI IN SERIE O IN "LINEA A CATENA"

Le aziende devono inoltrare la comunicazione (non va ripetuta annualmente) se le lavorazioni svolte presentano i seguenti requisiti (cfr. art. 1, comma 1 lettera c) e allegato 1 del D.Lgs. n. 67/2011):

- applicazione delle seguenti voci di tariffa INAIL:

1462	prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	elettrodomestici
6590	altri strumenti ed apparecchi
8210	confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

- un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, in cui i lavoratori svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi

